

N. R.G. 422/2017



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 422/2017 promossa da:

HELIOS S.R.L. (C.F. 04868030729), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Guida
(codice fiscale GDU GRL72T59D643R ed elettivamente domiciliato nel suo studio in
Foggia alla via Ricciardi n.42, giusta procura in calce alla comparsa depositata in data
24.9.2019;

ATTORE OPPONENTE

contro

FIUMEFREDDO ANGELO (C.F. FMFNGL52B07A662F), con il patrocinio dell'avv.
CAMPOREALE NICOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Molfetta;

CONVENUTO OPPOSTO

Conclusioni:

Le parti hanno concluso come da note scritte di cui al decreto di svolgimento dell'udienza
mediante note di trattazione scritta.

Motivi della decisione.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Helios S.r.l. conveniva in giudizio
dinanzi all'intestato Tribunale il rag. Angelo Fiumefreddo esponendo:

- che il rag. Angelo Fiumefreddo aveva rivestito la carica di amministratore unico della società nel
periodo dal 18.6.2007 in forza di delibera della assemblea dei soci assunta in pari data sino al



18.10.2015; prima della nomina, la suddetta carica era stata rivestita dal sig. Corrado Porta, nominato con delibera dell'11.5.2006, iscritta nel registro delle imprese in data 8.6.2006;

- che con il ricorso l'istante aveva rivendicato le proprie competenze professionali nel periodo dal 1°5.2006 sino al 31.12.2014 in forza di incarico conferito dal Porta;
- che ogni richiesta di compensi successiva alla data del 18.6.2007 riguardava l'interpretazione e l'esecuzione del rapporto sociale intercorso tra la società e l'amministratore unico, coperta da clausola compromissoria ce ai sensi dell'art. 31 devolveva alla cognizione di arbitrato rituale, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui al D.lvo n. 5/2003;
- che quindi sussisteva l'incompetenza del tribunale ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c.;
- che il decreto opposto era stato emesso sulla scorta di una lettera di incarico del sig. Corrado Porta per la tenuta della contabilità aziendale, delle scritture contabili, per la redazione dei bilanci di esercizio e delle dichiarazioni fiscali;
- che il ricorrente non aveva prodotto alcun documento idoneo a dimostrare l'effettiva esecuzione dell'incarico nel periodo 1.5.2006 – 18.6.2007, posto che successivamente tali obblighi rientravano ed erano assorbiti dalla autonoma sussistenza dell'obbligo di eseguire le stesse attività in ragione della accettazione dell'incarico di amministratore;
- che tale lettera era priva di data certa anteriore al 18.6.2007 e quindi inopponibile alla Helios s.r.l.;
- che alla data del 30.5.2006 il Porta non era affatto titolare del potere di rappresentare la Helios s.r.l., posto che la sua nomina non era stata iscritta nel registro delle imprese;
- che sussisteva la prescrizione estintiva quinquennale e quella presuntiva triennale dell'art. 2956 n. 2) c.c. anteriormente al 28.7.2011;
- che, quanto alla prescrizione presuntiva triennale, era del tutto presumibile che il compenso ove periodico fosse stato corrisposto, il che assorbiva ogni pretesa sino al 28.7.2013;
- che l'operato del rag. Fiumefreddo era attualmente all'esame degli organi sociali e del socio per l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.; stanti le gravi inadempienze compiute (mancata adozione dei provvedimenti ex art. 2482, 2482 bis, 2482 ter, 2484, n. 4, 2485c.c. negli esercizi precedenti l'ingresso nella società di Apulia s.r.l.; irregolare presentazione dichiarazione fiscale esercizio 2008, decadenza dal beneficio rateazione dell'accertamento tributario per € 13.461,69; etc.);
- che successivamente al 18.6.2007, data a partire dalla quale era diventato l'amministratore della società, tali incombenze erano dovute per legge e pertanto non poteva pretendere alcun compenso;



- che ad ogni buon conto si eccipiva l'inadempimento del ricorrente;

tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto opposto per le ragioni richiamate in narrativa.

Si costituiva con comparsa depositata in data 18 maggio 2017, il Rag. Angelo Fiumefreddo all'uopo esponendo:

- che la domanda proposta con il ricorso monitorio del 18 novembre 2016 aveva ad oggetto il riconoscimento del compenso per l'attività prestata a favore della società non in qualità di socio, ma di libero professionista, per cui non poteva essere inclusa nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 31 dello statuto societario;

- che la scrittura privata di conferimento dell'incarico, sebbene priva di data certa, doveva ritenersi opponibile ad Helios S.r.l. ai sensi dell'art. 1372 c.c.;

- che non era ipotizzabile la prescrizione estintiva eccipita da Helios S.r.l. ai sensi dell'art. 2949 c.c., in quanto la decorrenza del termine quinquennale per far valere il diritto al compenso doveva essere collocata alla definitiva cessazione del rapporto in data 31 dicembre 2014, né la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2959, n. 2, c.c., in quanto non applicabile ai rapporti instaurati con contratti stipulati in forma scritta;

- che le questioni relative all'azione di responsabilità preannunciata nei suoi confronti andavano affrontate in altra sede, mentre la circostanza che avesse ricoperto a titolo gratuito l'incarico di amministratore unico della società nel periodo giugno 2007/ottobre 2015, pur ponendo a proprio carico l'espletamento delle principali incombenze di natura contabile ai sensi dell'art. 2475 c.c., non gli impediva di rivendicare un compenso per la tenuta delle scritture contabili della società nel periodo maggio 2006 / dicembre 2014, in quanto le disposizioni di legge in materia di amministrazione della società a responsabilità limitata non escluderebbero la possibilità che le competenze dell'organo amministrativo vengano affidate ad altri professionisti;

- che l'opposizione proposta da Helios S.r.l. non era fondata su prova scritta, né su questioni di pronta soluzione, per cui sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., il precedente istruttore dapprima disponeva CTU nominando la dr.ssa Lucia campana e poi, dopo aver revocato il provvedimento di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, ha fissato per il 24 novembre 2021 l'udienza per la precisazione delle conclusioni.



All'udienza indetta, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Diritto.

1.- Sulla prima eccezione, ovvero sulla improponibilità della domanda dinanzi al giudice ordinario per essere competente l'arbitro societario, in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 31 dello statuto, secondo cui << *tutte le controversie compromettibili in arbitri, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, l'amministratore Unico ed i liquidatori o fra tutti o alcuni di tali soggetti, circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e/o l'applicazione del presente contratto o in qualunque modo collegate al relativo rapporto sociale, saranno definite da un collegio di tre arbitri mediante ricorso a la procedura di arbitrato rituale e secondo diritto, che verrà interamente amministrata dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) di Bari, con applicazione del relativo regolamento di conciliazione e di arbitrato vigente al momento della proposizione dell'istanza di arbitrato. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5* >>, reputa l'odierno Giudicante che l'eccezione sia infondata, stante il fatto che nella specie non si verte in tema di rapporto sociale ovvero di rapporti intercorrenti tra la società ed i soci, o tra l'Amministratore Unico ed i liquidatori attinenti all'interpretazione/esecuzione dello Statuto, oppure a questioni collegate al rapporto sociale, bensì sul compenso preteso dall'opposto in forza di contratto di prestazione d'opera professionale a lui conferito quale professionista per la tenuta della contabilità; per cui, non avendo il giudizio ad oggetto la definizione di una controversia riguardante l'esecuzione del rapporto sociale intercorso tra l'Amministratore unico Rag. Angelo Fiumefreddo e la società Helios S.r.l., tale da rientrare nell'ambito di operatività della clausola compromissoria contenuta nell'art. 31 dello statuto della medesima Helios S.r.l., l'eccezione dev'essere rigettata.

2.- Venendo adesso all'eccezione secondo cui le prestazioni oggetto dell'incarico del 30 maggio 2006 rientrano certamente tra le obbligazioni che lo stesso Rag. Angelo Fiumefreddo era tenuto ad eseguire in qualità di amministratore unico della società, ai sensi degli artt. 2475, 2476, 2478 e 2478-bis c.c., nonché delle previsioni dell'art. 18 dello statuto societario, e quindi assorbite dagli incumbenti in capo all'amministratore unico, va detto che non v'è alcuna incompatibilità tra il commercialista (e/o ragioniere) che rivesta la carica di amministratore unico di società e, contemporaneamente, quella di incaricato della tenuta delle scritture contabili della società presso il proprio studio professionale, ove l'attività di amministrazione, in quanto conseguente a specifico



incarico professionale, sia svolta nell'interesse della società e sia escluso un interesse commerciale proprio. In questo senso, il secondo comma dell'art. 4 del Dlgs n. 139/2005.

Ne consegue che è perfettamente compatibile il cumulo delle funzioni di incaricato della tenuta della contabilità (per il quale è previsto un compenso in forza di apposita scrittura privata) e di amministratore unico della stessa (con compenso nella specie gratuito), con la conseguenza che la relativa eccezione è infondata.

3.- Venendo adesso alla terza eccezione, ovvero relativa al fatto che il conferimento dell'incarico professionale del 30.05.2006 da parte del legale rappresentante dell'epoca, sig. Corrado Porta, sarebbe, per un verso, privo di data certa e, per altro verso, sottoscritto da un soggetto non legittimato, perché la sua nomina ad Amministratore Unico era stata iscritta nel registro delle imprese solo l'08.06.2006, va detto che anche tale eccezione appare infondata, stante il fatto che la ratio inerente il difetto di data certa della scrittura privata di conferimento di incarico professionale costituisce un elemento da valutare, semmai, ai fini dell'opponibilità alla curatela del fallimento (ovvero a un terzo), ma non tra le parti, rispetto alle quali valgono gli ordinari criteri relativi al disconoscimento delle scritture anche in punto di data e di sottoscrizione.

Quanto, invece, alla questione relativa al difetto di rappresentanza sostanziale del legale rappresentante che aveva conferito l'incarico al Fiumefreddo, vale a dire il sig. Corrado Porta, stante la sua iscrizione nel registro delle imprese solo sei giorni dopo la data del 30.5.2006, va detto che l'iscrizione del registro delle imprese ha una efficacia *“non già costitutiva ma meramente dichiarativa, nel senso che la positiva iscrizione di un fatto nel registro viene a rendere, in ogni caso efficace lo stesso anche nei confronti dei terzi”* (Cfr. Cass. Civile, Sez. I, Ordinanza n. 30542/2018).

Ne consegue che il contratto di amministrazione produce i suoi effetti dal momento della conclusione e ciò vale anche per i profili legati alla funzione di rappresentanza; ne consegue che non è corretta l'affermazione secondo cui l'efficacia del potere di rappresentanza dipenderebbe dall'iscrizione nel registro delle imprese, posto che questa ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva; essa rende determinati fatti opponibili ai terzi secondo i principi generali in materia di pubblicità legale ex art. 2193 c.c.

La rilevanza del fatto pertanto può essere affermata unicamente con riguardo alla posizione dei terzi.

4.- Ciò posto, può ora essere esaminata l'eccezione afferente la prescrizione.



Quanto a quella presuntiva, vale quanto detto nell'ordinanza del 16.6.2018, secondo cui *“la prescrizione presuntiva triennale, essendo fondata sulla presunzione di estinzione della obbligazione, risulta incompatibile con deduzioni con le quali si contesti, anche per implicito, l'esistenza del credito o la quantificazione dello stesso, essendo queste affermazioni, che presuppongono la mancata estinzione del debito logicamente dissonanti rispetto alla implicita affermazione di aver pagato il debito (v. Cass. 2977/16; 5910/99; v. anche Cass. 763/17 in presenza di contratto scritto)...”*, oltre alla ulteriore considerazione che, in materia di prestazioni professionali rese dal professionista ex art. 2959, n. 2, c.c. la giurisprudenza ha in più occasioni stabilito che *“...le prescrizioni presuntive, trovano ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta.”* (v. tra le tantissime, Cass. 9930/2014, 763/2017).

Relativamente alla prescrizione estintiva triennale, occorre osservare che l'attività svolta rientra nel contratto d'opera intellettuale e, ai fini del decorso della prescrizione, il suddetto contratto deve considerarsi unico, benchè il suo compimento si articoli in una pluralità di prestazioni.

L'unicità fa sì che il termine decorra dal giorno in cui è stato espletato l'incarico ed essendo il rapporto rinnovatosi di anno in anno (per mancata disdetta) sino al 31.12.2014, ne deriva che non è maturata alcuna prescrizione estintiva del credito.

5.- Venendo adesso all'eccezione di inadempimento, fondata sul fatto che il professionista non avrebbe dimostrato il regolare e corretto svolgimento dell'incarico, anche a causa di (presunte) gravi negligenze nell'espletamento del proprio mandato professionale, reputa l'odierno giudicante che tale eccezione, in considerazione del fatto che risultano pagamenti od acconti parziali da parte della società nel periodo complessivamente intercorrente dal 2007 al 2013, per complessivi € 19.462,24, sia infondata, in specie se si considera che di tali inadempienze non v'è un adeguato riscontro istruttorio, né documentazione a supporto della tesi difensiva.

Peraltro, come argomentato da parte opposta, le presunte *“gravi inadempienze”* – ove confermate – farebbero riferimento a comportamenti riferibili all'Amministratore della Società e non certo al soggetto che ha tenuto, in conformità alla lettera d'incarico del 30.05.2006, la contabilità aziendale.

Ne consegue che l'eccezione, alla stregua del comportamento della società opposta, che non ha mai contestato alcunchè sino alla domanda giudiziale e che ha corrisposto nel corso di tutti questi anni acconti o compensi all'opposto, va rigettata, in quanto infondata.

Quanto al fatto che competeva a parte opposta prova di aver esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni, oltre alla presunzione rappresentata dal fatto che sono avvenuti pagamenti dal 2007 al



2013 e mai è stata sollevata contestazione sull'operato del professionista prima della proposizione della azione giudiziale, va detto che il professionista (il quale ha restituito la documentaizione in suo possesso) ha depositato in giudizio le dichiarazioni fiscali presentate ,per corroborare la regolarità del proprio operato.

6.- Infine, va detto che parte opposta ha provato (v. memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2) di aver corrisposto al rag. Fiumefreddo in totale la somma di € 19.462,24.

Detta somma si riferisce a compenso di € 6.000,00 più Iva per la fatture 52/2006, che lo stesso professionista riconosce di aver ricevuto e di aver detratto dalla complessiva somma di € 52.000,00 (104 mesi * 500 al mese) richiesta nel decreto ingiuntivo (per € 46.000,00), oltre ad € 11.794,24 per ulteriori pagamenti al Fiumefreddo.

Ora, avendo parte opponente documentato la corresponsione della somma complessiva di € 11.794,24 oltre ad € 7.488,00 (€ 6.000 + Iva), a parere dell'odierno Giudicante competeva a parte opposta fornire la prova che tali pagamenti non fossero attinenti a quanto richiesto con il decreto ingiuntivo, ma ad ulteriori somme non richieste in via monitoria (in particolare, l'opposto ha dedotto di aver richiesto solo il corrispettivo dovuto per la redazione della contabilità e non per i bilanci per i quali era previsto un compenso ulteriore).

Ma a tanto, parte opposta non ha minimamente adempiuto, sicchè tale somma va decurtata dal totale richiesto con il decreto ingiuntivo.

Avendo parte opposta richiesto la conferma del decreto ingiuntivo emesso, per la somma di € 42.000,00 (e non per € 46.000,00), da tale somma deve essere detratta la somma di € 11.972,24 e pertanto, per l'effetto, operata la compensazione, parte opponente va condannata al pagamento della complessiva somma di € 30.025,76.

In ordine alle spese di lite, tenuto conto che parte opponente non ha accettato la proposta conciliativa per la somma di € 13.000,00 e che l'opposizione, fatta eccezione per la compensazione con la somma indicata, va rigettata per il resto, queste vanno poste a carico di parte opponente per 2/3 fatta eccezione per 1/3, che va compensata, stante il parziale ridimensionamento della domanda, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.





1992/2016;

- dichiara tenuta e condanna parte opponente Helios s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di € 30.025,76;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta i 2/3 delle spese di lite, che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 7.200,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, restando compensato il residuo terzo.

Così deciso in Trani il 21 febbraio 2022

Il Giudice

dott. Gaetano Labianca

Arbitrato in Italia

